IT

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 settembre 2010 — Lego Juris A/S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Mega Brands Inc.

(Causa C-48/09 P) (1)

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Idoneità della forma di un prodotto alla registrazione come marchio — Registrazione del segno tridimensionale costituito dalla superficie superiore e dai due lati di un mattoncino Lego — Annullamento di detta registrazione su domanda di un'impresa che commercializza mattoncini giocattolo aventi la medesima forma e dimensione — Art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), di tale regolamento — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico]

(2010/C 301/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lego Juris A/S (rappresentanti: V. von Bomhard e T. Dolde, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis, agente), Mega Brands Inc. (rappresentanti: P. Cappuyns e C. Meyer, advocaten)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio tridimensionale comunitario che si presenta in forma di un mattoncino di Lego, per prodotti delle classi 9 e 28, avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004-G), di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che ha dichiarato la nullità parziale del detto marchio, nel contesto della domanda di annullamento proposta dalla Mega Brands — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Lego Juris A/S è condannata alle spese.

(1) GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) — Zoi Chatzi/ Ypourgos Oikonomikon

(Causa C-149/10) (1)

(Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Interpretazione della clausola 2.1 dell'accordo quadro — Titolare del diritto al congedo parentale — Congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Nozione di «nascita» — Presa in considerazione del numero di figli nati — Principio della parità di trattamento)

(2010/C 301/04)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Zoi Chatzi

Convenuto: Ypourgos Oikonomikon

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione della clausola 2.1 della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), alla luce dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83, pag. 389) — Congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Concessione di un unico congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Possibile violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali per discriminazione in base alla nascita e limitazione dei diritti dei gemelli incompatibile con il principio di proporzionalità.

Dispositivo

- 1) La clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale.
- 2) La clausola 2.1 di detto accordo quadro non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato

membro interessato, garantisca ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all'occorrenza, fornire un'interpretazione di tale normativa nazionale quanto più possibile conforme

ΙT

(1) GU C 148 del 5.6.2010.

al diritto dell'Unione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main il 7 luglio 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-337/10)

(2010/C 301/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Georg Neidel

Convenuto: Stadt Frankfurt am Main

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (¹) sia applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego.
- 2) Se l'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE comprenda anche diritti alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo qualora la normativa nazionale sancisca un siffatto diritto di durata superiore a 4 settimane.
- 3) Se siano soggetti all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/EG anche i diritti all'astensione dal lavoro conferiti secondo la normativa nazionale a causa di una ripartizione discontinua dell'orario di lavoro, per compensare le festività oltre alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo.
- 4) Se un pubblico dipendente in pensione possa fondare un diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva del congedo ordinario per riposo ovvero delle ferie annuali direttamente sull'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE, qualora non abbia prestato servizio per motivi di salute e, pertanto,

non sia stato in grado di fruire delle ferie sotto forma di astensione dal servizio.

- 5) Se ad un siffatto diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva possa essere eccepita, almeno in parte, la decadenza anticipata dal diritto al congedo ordinario prescritta dalla normativa nazionale.
- 6) Se la portata del diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva fondato sull'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE si estenda esclusivamente alle ferie minime di quattro settimane garantite dall'art. 7, n. 1, della medesima direttiva o se valga anche per i diritti alle ferie ulteriormente previsti dalla normativa nazionale. Se fra questi diritti ampliati alle ferie siano annoverabili anche quelli in cui il diritto ad astenersi dal lavoro risulti solo da una particolare ripartizione dell'orario di lavoro.
- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Ricorso proposto il 20 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-362/10)

(2010/C 301/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre correttamente gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (¹), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni della direttiva.
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.